

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1408

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MELELEO

Nuove norme concernenti lo stato giuridico, l'avanzamento ed i limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali delle forze armate

Presentata il 29 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente iniziativa legislativa, già presentata nella X legislatura, si prefigge lo scopo di eliminare, anche se in parte, la disparità di trattamento in materia di limiti di età per il collocamento in quiescenza, attualmente esistente tra gli ufficiali dei vari ruoli e corpi delle forze armate, nonché tra gli ufficiali delle forze armate ed i funzionari civili dello Stato.

C'è subito da premettere che il conseguimento del suddetto obiettivo mediante l'approvazione della presente proposta di legge non comporta per lo Stato particolari oneri finanziari, se si eccettua l'irrisorio onere derivante dall'approvazione dell'articolo 5 che prevede l'estensione del beneficio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, anche alla re-

stante esigua minoranza degli ufficiali, modificando l'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224. L'omogeneizzazione in questione — si ripete — eliminerebbe la disparità di trattamento tra gli ufficiali in materia di retribuzione pensionistica, disparità venutasi a creare per effetto di quanto stabilito dal citato articolo 32, comma 9, della legge n. 224 del 1986.

Di contro, la presente proposta di legge, nel prevedere, tra l'altro, di elevare a sessanta anni il limite di età minimo per il passaggio in « ausiliaria » di alcune categorie di ufficiali delle forze armate, omogeneizzando tale limite con quello già previsto per gli ufficiali di altri ruoli, porterebbe allo Stato solo vantaggi ed un notevole risparmio per le sue casse elimi-

nando, nel contempo, l'evidentissima disparità di trattamento in materia di limiti di età per la quiescenza, attualmente esistente tra gli ufficiali appartenenti alle armi, corpi e servizi delle tre forze armate, concedendo così a tutta la categoria gli stessi diritti, come d'altronde stabilisce la nostra Costituzione repubblicana.

A dimostrazione del vantaggio che deriverebbe allo Stato dall'elevare i limiti di età in questione da 56 o 57 anni a 60 anni, basta soffermarsi sul fatto che la pubblica amministrazione, senza prevedere ulteriori oneri finanziari, può utilizzare per altri tre o quattro anni, sia ai fini della difesa che a quelli della protezione civile, funzionari militari altamente qualificati e preparati che, altrimenti, in quanto pensionati e pertanto retribuiti in egual misura, sarebbero totalmente passivi per la collettività.

Per di più, fino a quando questi ufficiali restano in servizio, alle retribuzioni degli stessi verrebbero applicate per intero le detrazioni previste dalla legge ai fini degli oneri previdenziali ed assistenziali ed inoltre la liquidazione dell'indennità di buonuscita verrebbe ritardata di alcuni anni.

Agli ufficiali interessati, però, deve essere comunque garantita la promozione al grado superiore quando raggiungono i limiti di età stabiliti dalle tabelle A, B e C allegate alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, come prevede la normativa vigente.

Per conseguire il suddetto fine, senza sconvolgere la programmazione degli stati maggiori in materia di aliquote di avanzamento, evitando così di creare intasamenti nei ruoli e danneggiare di conseguenza gli ufficiali più giovani, è stato previsto con la presente proposta di legge di far transitare gli ufficiali interessati « fuori ruolo » nella posizione di « a disposizione », posizione di stato giuridicamente già esistente nell'amministrazione della difesa.

D'altronde, il prevedere di elevare il limite di età minimo per la quiescenza degli ufficiali è in sintonia con l'orientamento già espresso dallo Stato e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) riguardo ai limiti di età per il pensionamento dei dipendenti pubblici e privati per i quali è previsto lo slittamento massimo rispettivamente a 70 e 65 anni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti a tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, compresi gli ufficiali in servizio permanente del ruolo ad esaurimento, che, in base alle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, come da ultimo sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, transitano in « ausiliaria » prima del sessantesimo anno di età, permangono in servizio fuori ruolo fino al compimento del sessantesimo anno d'età nella posizione di « a disposizione » dei rispettivi ruoli del servizio permanente.

2. Le tabelle 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, come da ultimo sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge, e i limiti di età in esse previsti hanno validità a decorrere dal 1° gennaio 1991.

3. Il giorno precedente il raggiungimento dei limiti di età stabiliti dalle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, come da ultimo sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, gli ufficiali di cui al comma 1 sono promossi al grado superiore e il giorno successivo alla promozione transitano nella posizione di « a disposizione » dei rispettivi ruoli del servizio permanente. Per gli ufficiali in servizio permanente del ruolo ad esaurimento, la suddetta promozione avviene anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono.

4. Gli ufficiali di cui al comma 1 che si trovano nella posizione di « a disposizione » non sono più valutati per l'avanzamento fino alla loro permanenza in servizio, ma hanno diritto alla promozione al grado superiore, anche oltre il grado mas-

simo stabilito per il ruolo da cui provengono, il giorno successivo al compimento del sessantesimo anno di età ai sensi dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

ART. 2.

1. Gli ufficiali di cui all'articolo 1, comma 1, collocati in « ausiliaria » a decorrere dal 1° gennaio 1991 e che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di « ausiliaria », possono chiedere, con domanda da presentare alle rispettive direzioni generali del Ministero della difesa, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, di rientrare in servizio nella posizione di « a disposizione » e, di conseguenza, di prestare servizio in tale posizione fino al compimento del sessantesimo anno di età.

2. Il periodo di tempo trascorso prima del rientro in servizio dagli ufficiali interessati nella posizione di « ausiliaria » è considerato a tutti gli effetti come periodo di servizio effettivamente prestato.

ART. 3.

1. I benefici previsti dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 536, e dall'articolo 32, commi 5 e 6 della legge 19 maggio 1986, n. 224, non sono cumulabili con il beneficio stabilito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.

ART. 4.

1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che non intendano avvalersi dei nuovi limiti d'età stabiliti dall'articolo 1, possono chiedere di essere collocati in « ausiliaria » con i limiti d'età previsti dalle citate tabelle 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, come da ultimo sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 27 dicembre 1990,

n. 404, con domanda irrevocabile da presentare almeno sei mesi prima del raggiungimento dei limiti d'età stabiliti dalla citata legge n. 404 del 1990.

2. Per gli ufficiali di cui al comma 1 restano valide le altre norme previste dalle leggi 19 maggio 1986, n. 224, e 27 dicembre 1990, n. 404.

ART. 5.

1. Il comma 9 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

« 9. A tutti gli ufficiali del servizio permanente, compresi quelli del ruolo ad esaurimento, si applica il beneficio previsto dall'articolo 13, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, come modificato dall'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187; di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 67, primo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera *b*), della presente legge ».

TABELLA A
(articolo 1)LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

GRADO	Arma dei carabinieri (1)	Ruolo nor- male unico delle Armi di fanteria, ca- valleria, arti- gliaeria e genio	Ruolo specia- le unico delle Armi di fante- ria, cavalleria, artiglieria e genio	Corpo tecnico, Corpi automobili- stico, sanitario (me- dici e chimici far- macisti), di com- missariato (com- missari e sussisten- za), di amministra- zione e veterinario
Generale di corpo d'armata	—	63	—	— (2)
Generale di divisione e tenente ge- nerale	64	60	—	65
Generale di brigata e maggiore generale	62	60	—	63
Colonnello	60	60	60	61
Tenente colonnello	60	60	60	60
Maggiore	60	60	60	60
Capitano e subalterni	60	60	60	60

(1) All'Ufficiale direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si applica il limite di età di anni 61.

(2) Il limite di età del Generale ispettore del Corpo tecnico, grado istituito con legge 20 settembre 1980, n. 574 (articolo 22) è di anni 65.

TABELLA B
(articolo 1)LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA

GRADI	Stato maggiore		Genio navale armi navali		Corpo sanitario		Commissariato capitanerie di porto		Ruolo del corpo unico specialisti
	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	Medici	Farma- cisti	Ruolo normale	Ruolo speciale	
Amm. Sq. e Isp. Capo	63	—	65	—	—	—	—	—	—
Amm. Div. e Isp.	60	—	63	—	65	—	65	—	—
Contrammiraglio	60	—	61	—	63	—	63	—	—
Cap. di vascello	60	61	60	61	61	61	61	61	—
Cap. di fregata	60	60	60	60	60	60	60	60	—
Cap. di corvetta	60	60	60	60	60	60	60	60	63
Ten. di vascello	60	60	60	60	60	60	60	60	61
Subalterni	60	60	60	60	60	60	60	60	61

NOTA: All'Ufficiale direttore del corpo musicale della Marina militare si applica il limite di età di 63 anni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C
(articolo 1)LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE

GRADO	Arma aeronautica				Genio aeronautico				Commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti	Ruolo ingegneri	Ruolo chimici	Ruolo fisici	Assistenti tecnici	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
Gen. S.A./Gen. Isp.	61	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-
Gen. D.A./Ten. Gen.	60	-	65	-	63	-	-	-	65	-	65
Gen. B.A./Magg. Gen.	60	-	63	-	61	63	63	-	63	-	63
Colonnello	60	60	61	-	60	61	61	61	61	61	61
Tenente Colonnello	60	60	60	-	60	60	60	60	60	60	60
Maggiore	60	60	60	-	60	60	60	60	60	60	60
Capitano	60	60	60	61	60	60	60	60	60	60	60
Subalterni	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

NOTA: All'Ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'aeronautica ed agli ufficiali maestri di schermo dell'aeronautica si applicano i limiti di età rispettivamente, di anni 61 e anni 56.